



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Circolare n. 82/2023

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE
PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE
AUTONOMA VALLE D'AOSTA

AOSTA

e, per conoscenza: AL GABINETTO DEL MINISTRO

SEDE

Oggetto: Toponomastica. Attribuzione delle denominazioni a strade o piazze pubbliche.

Facendo seguito ad alcune richieste di chiarimenti pervenute da diverse Prefetture – Uffici Territoriali del Governo in merito alle competenze prefettizie relative alla intitolazione di nuove strade e piazze pubbliche, si forniscono le seguenti indicazioni.

La legge 23 giugno 1927, n. 1188 - recante norme in materia di “*Toponomastica stradale e intitolazione di monumenti a personaggi contemporanei*” - stabilisce che la denominazione di nuove strade e piazze pubbliche non possa essere effettuata in mancanza della autorizzazione del Prefetto,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

udito il parere della Deputazione di storia patria, o, in sua assenza, della Società storica del luogo o della Regione.

La predetta legge n. 1188 del 1927 prevede, inoltre, che *“Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni”* e che il Ministro dell'interno possa, comunque, consentire una deroga al predetto limite temporale, *“in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della Nazione”*.

Con decreto del Ministro dell'interno del 25 settembre 1992, la competenza ad autorizzare le intitolazioni a personaggi deceduti da meno di dieci anni è stata delegata ai Prefetti, tenuto conto che tali autorizzazioni implicano prevalentemente valutazioni di ordine pubblico di carattere locale rientranti nella competenza dell'autorità prefettizia, quale responsabile provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Ciò posto, l'art. 10 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 attribuisce ai Comuni la competenza sulla *“indicazione dell'onomastica stradale”* e della numerazione civica, elementi entrambi rilevanti anche ai fini dell'anagrafe amministrativa. Il decentramento della funzione agli enti locali, con attribuzione delle competenze amministrative in materia di strade comunali, e dunque anche in tema di toponomastica, è stato successivamente confermato dal d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (artt. 41-45 e 51 e segg.).

La competenza comunale per gli adempimenti topografici ed anagrafici è stata, poi, ribadita, sul piano ordinamentale, nella legislazione più recente, dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, nella parte in cui attribuisce ai Comuni le funzioni di gestione delle strade comunali (artt. 98 e 99).

Dunque, dall'assetto di competenze che si è andato a determinare, le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo presiedono in tale materia - per il combinato disposto di tali ultime norme e della predetta legge 23 giugno 1927, n. 1188 - alla tutela dell'ordine e sicurezza pubblica ed alla vigilanza sui profili anagrafici, rispetto ai quali ultimi la toponomastica presenta un indubbio valore determinativo ai fini della certezza giuridica.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Sulla base del descritto quadro normativo, l'autorizzazione del Prefetto ed il parere degli organi consultivi storici sono atti funzionalmente distinti, mentre al Comune spetta in via esclusiva il potere determinativo della toponomastica.

Pertanto, il nulla osta del Prefetto, che rappresenta uno dei tipici atti di autorizzazione amministrativa, così come il parere della Deputazione di storia patria sono atti necessari a completare la fattispecie, ma non esprimono una valutazione sulla opportunità o congruità di una determinata denominazione. Dunque, il Comune è tenuto ad acquisirli in conformità alle attuali disposizioni normative, restando comunque l'esclusivo titolare e responsabile della funzione amministrativa di toponomastica (in tal senso, tra le altre, TAR Veneto, sez. I, 7 marzo 2005, n. 824 e TAR Toscana, sez. I, 18 novembre 2020, n. 1522).

Al riguardo, questo Dipartimento, con precedenti circolari, ha avuto occasione di chiarire che, nel silenzio della legge, il parere espresso dall'organismo consultivo menzionato nell'articolo 1 della citata legge n. 1188/1927 (la Deputazione di storia patria) è da intendersi obbligatorio, ma non vincolante.

In tale cornice, è opportuno precisare che l'eventuale diniego dell'autorizzazione prefettizia non può fondarsi soltanto sul contrario avviso manifestato dai richiamati organismi consultivi storici, ma deve basarsi necessariamente su motivi di ordine e sicurezza pubblica o problematiche anagrafiche (ad. es. strade con identica denominazione o simili che non permettano la distinzione prescritta dalla legge). Motivi o problematiche da valutarsi con una equilibrata ponderazione che tenga conto dell'attribuzione della funzione di cui trattasi alla sempre prevalente autonoma determinazione dell'ente territoriale.

In sintesi, gli eventuali dinieghi di autorizzazione da parte delle SS.LL. dovranno riferirsi a ragioni di tutela dell'ordine pubblico o ad esigenze di regolarità anagrafiche che si assumano di gravità prevalente rispetto alle funzioni delle autonomie territoriali, sulla base di motivazioni che dovranno essere congruamente indicate nei relativi atti.

Su tali questioni, anche al fine di assicurare una uniformità nelle valutazioni, codeste Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, laddove trattasi di personalità di rilievo nazionale,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

potranno chiedere – ove lo ritengano - chiarimenti o approfondimenti alla Direzione Centrale per i servizi demografici di questo Dipartimento.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Sgaraglia)